

ALLEGATO -A-

COMUNE DI POGGIO MOIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2024

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e definizioni.....	2-3
Art. 2 - Tipologie, definizioni e requisiti generali	3-4
Art. 3 - Ubicazione	4-5
Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors	5-6-7
Art. 5 - Procedimenti amministrativi per l'installazione dei dehors	7
Art. 6 - Occupazione Stagionale	7-8
Art. 7 - Occupazione Continuativa	8-9-10
Art. 8 - Occupazioni Temporanee di durata inferiore alle 72 ore	10
Art. 9 - Criteri di realizzazione e materiali	11-12
Art. 10 - Corrispettivo per l'occupazione e obblighi	12-13
Art. 11 - Modalità di gestione delle strutture ed orari.....	13
Art. 12 - Lavori nell'area o nel sottosuolo su cui sono installati i dehors.....	13-14
Art. 13 - Danni arrecati al suolo pubblico e/o proprietà private dai dehors	14
Art. 14 - Manutenzione	14
Art. 15 - Rilascio - Durata - Rinnovo della concessione	14-15
Art. 16 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors	15-16
Art. 17 - Sanzioni	16-17
Art. 18 - Disposizioni transitorie.....	17
Art. 19 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	17
Art. 20 - Norme di rinvio	17-18

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico con manufatti e strutture precarie prefabbricate e, comunque, amovibili, inerenti l'arredo urbano. Il Regolamento intende favorire l'organizzazione - con adeguate e gradevoli strutture - degli spazi urbani e, così, potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio per la somministrazione, per la gastronomia, per asporto e l'artigianato tipico locale, per l'intrattenimento della clientela e, altresì, fornire servizi per il turismo, implementare il commercio, favorendo il miglioramento delle strutture, in risposta alle richieste del mercato, e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

1.2 Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo - soprassuolo e sottosuolo - appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile comunale, nonché il suolo privato, già utilizzato ed urbanizzato dal Comune e, quindi, gravato di servitù di uso pubblico.

1.3 Per il presente regolamento si fa espresso riferimento alla seguente legislazione:

- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla Legge Regionale n. 16/2016;
- Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e Regolamento di attuazione;
- Decreto legislativo n. 507 del 14 novembre 1993, come nel tempo modificato e integrato;
- Regolamenti Comunali.

1.4 Si definisce dehors lo spazio esterno di un pubblico esercizio (di cui al punto 1.1) utilizzato a supporto e complemento dell'attività. Gli elementi di cui dovranno essere formati i dehors sono singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili. Per le loro caratteristiche e finalità i dehors non dovranno costituire un incremento stabile della capacità insediativa.

1.5 L'occupazione del suolo pubblico si definisce stagionale quando l'installazione del dehors ha una durata complessiva non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

1.6 L'occupazione del suolo pubblico si definisce continuativa quando l'installazione del dehors ha una durata complessiva massima pari a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, salvo eventuali proroghe.

1.7 Il dehors può essere installato:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato visibile da spazi pubblici.

1.8 Il dehors può essere realizzato in prossimità di attività autorizzate a somministrare al

pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, gastronomia da asporto, artigianato tipico locale e simili);

1.9 Il presente regolamento si applica anche alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di passaggio poste a servizio di pubblici esercizi regolarmente autorizzati.

Art. 2 – Tipologie, definizioni e requisiti generali

-Dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;

-Dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni e non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.

2.1 I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) **Tipologia 1** tavoli e sedie anche su pedana;
- b) **Tipologia 2** tavoli e sedie, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;
- c) **Tipologia 3** ombrelloni, tende a braccio o a scorrimento, su binari e strutture omologate a copertura delle tipologie 1 e 2;
- d) **Tipologia 4** capanno (gazebo - pergolato), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1 e 2;
- e) **Tipologia 5** capanno (gazebo), con chiusura laterale, a copertura delle tipologie 1 e 2.

2.2 I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

2.3 Relativamente alle **tipologie 4 e 5** del comma 2.1 la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, deve essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale. La struttura del dehors deve essere dotata di autonoma capacità strutturale, svincolata dal corpo principale; essa può essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. La copertura deve essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, polycarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante

ancoraggi amovibili posti in opera a secco e, cioè, senza comportare demolizione o esecuzione di opere murarie, quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

2.4 Relativamente alla **tipologia 5** del comma 2.1, le tamponature su tutti i lati devono essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente, vetro infrangibile) e facilmente asportabile. Il piano di calpestio deve essere complanare e orizzontale. La pavimentazione deve essere facilmente amovibile, tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. L'altezza massima al colmo, di norma, non può superare ml. 3.00, misurata all'intradosso dell'elemento di copertura, e, comunque, deve essere garantita un'altezza media di ml. 2.70. L'altezza massima – precedentemente indicata – può essere derogata per comprovati motivi compositivi, valutati con parere vincolante del Dirigente dell'UTC.

I dehors non devono alterare, peggiorandoli, i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate come vie di esodo devono rimanere libere.

L'impianto elettrico deve essere conforme alla normativa vigente.

2.5 In generale, il disegno architettonico, l'uso dei materiali e dei colori, sia per la copertura che per la tamponatura, deve tener conto del contesto urbano in cui è inserito. Le caratteristiche tecniche di cui al comma 2.4 potranno subire modifiche, mediante determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico competente, predisposta a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

2.6 In presenza di pubblici esercizi attigui o, comunque, ricadenti nella stessa area pubblica, deve essere prevista una soluzione unitaria e armonizzata.

-Su tutti i manufatti e arredi è vietata qualunque forma di pubblicità, salvo la rappresentazione sul corpo della tenda di un solo logo o del nome dell'esercizio;

-Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura e spese del richiedente;

-In nessun caso il dehors potrà nel tempo trasformarsi in un locale chiuso.

Art. 3 - Ubicazione

3.1 I dehors di cui all'articolo 2.1 possono essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone del P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, nei limiti di quanto indicato nel medesimo articolo, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia, igienico/sanitaria, di circolazione stradale 8 D.Lgs

3.2 È consentita l'installazione di dehors in prossimità di edifici di pregio storico e artistico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a condizione che i materiali e le attrezzature proposte in progetto siano armonizzate con il contesto urbano e non siano in contrasto con il D.Lgs. 42/2004.

3.3 I dehors non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

3.4 Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare dehors, anche non in stretta pertinenza con l'esercizio a cui il dehors fa riferimento, la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi, adiacenti alla stessa, viene accordata ripartendo in modo eguale lo spazio disponibile, senza relazione alle dimensioni interne degli esercizi richiedenti.

3.5 E' consentita l'installazione di dehors (solo per la tipologia stagionale) anche nella parte opposta o comunque prospiciente della carreggiata attigua al proprio esercizio a condizione che lo stesso spazio non sia richiesto da un esercente maggiormente prospiciente l'area interessata e non intralci l'attività dello stesso. In questo caso, il Richiedente deve produrre documentazione attestante la liberatoria da parte di eventuali esercenti più prospicienti o del proprietario dell'immobile attiguo all'area interessata.

3.6 Le strutture non devono, di norma, interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art. 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

4.1 L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimento e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e da asporto, l'artigianato tipo locale, che dispongono di servizi igienici.

4.2 Ferme restando eventuali deroghe previste nel presente regolamento l'occupazione di suolo pubblico per i dehors di cui ai successivi articoli 6 (stagionali) e 7 (permanenti) non può eccedere una superficie pari al doppio della superficie complessiva relativa all'attività autorizzata in sede fissa. A tale parametro può derogarsi soltanto nel caso in cui la superficie interna relativa alle attività di cui al 1° comma sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, consenta una maggiore superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 50,00. Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 50, in forza della regola del

doppio della superficie interna, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici (all'interno della struttura fissa) adeguati alla superficie complessiva (interna ed esterna). All'interno del dehors, come definito all'art. 1 comma 1 del presente regolamento non possono essere installati o realizzati servizi igienici, cucine, laboratori o altro. Lo spazio all'interno dei dehors può essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione, l'intrattenimento, l'accoglienza della clientela dell'attività principale cui fa capo ed è vietata qualsiasi altra attività/servizio.

4.3 Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 0,90 (novanta centimetri).

4.4 Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

4.5 Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, fuori dagli stalli di sosta (strisce blu o bianche), l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libera una carreggiata stradale non inferiore ai 3 metri lineari per ogni corsia di marcia, al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

4.6 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare.

4.7 L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico è consentita esclusivamente sulle strade di tipo C (strada extraurbana secondaria), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

4.8 Nell'ipotesi che le strutture vengano installate in aree attrezzate per la sosta (strisce blu o bianche) nell'intero territorio comunale, la larghezza massima consentita non può superare la lunghezza dello stallo di sosta e non più di tre stalli posti longitudinalmente nel senso di marcia, nel caso di stalli a lisca di pesce non possono occuparsi più di quattro stalli per intero, in ogni caso il "dehors" non deve costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, (con particolare riguardo agli insediamenti in prossimità degli incroci).

4.9 Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati e non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

4.10 Nei dehors non possono essere installati apparecchi e congegni da intrattenimento (video

Eventuali attività di intrattenimento da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzate dal SUAP. In caso contrario, previa verifica, si diffida il Titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo e si ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

4.11 Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietato, di norma, lo svolgimento di trattenimenti musicali, salvo autorizzazione rilasciata da parte del Comune per ogni evento o programma di eventi, da rilasciare di volta in volta. È consentita una diffusione sonora soft che non generi disturbo alla quiete pubblica sia di giorno che di notte (secondo i limiti massimi di decibel consentiti dalla legge). Nel periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana di Pasqua e dal 1 giugno al 30 settembre è comunque consentito, senza previa autorizzazione comunale, lo svolgimento di trattenimenti musicali fino alle 24 e, nei mesi estivi, non prima delle 16, salvo eventuali ordinanze che consentano deroghe ulteriori alla diffusione sonora.

Art. 5 - Procedimenti amministrativi per l'installazione dei dehors

5.1 Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione di apposita istanza secondo le modalità di seguito indicate ed in funzione al tipo di occupazione richiesta.

Art. 6 - Occupazione Stagionale

L'istanza deve essere inoltrata presso il SUAP secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio (reperibile sul sito istituzionale).

6.1 La documentazione da allegare alla istanza è la seguente:

- a) Estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- b) Planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500 e planimetria con layout delle attrezzature e del suolo che si richiede;
- c) Relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati;
- d) Copia dell'autorizzazione/SCIA dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4 e copia dell'autorizzazione/registrazione sanitaria.

6.2 Il SUAP:

- a) effettua un controllo formale dell'istanza e la procedibilità della richiesta, del possesso delle autorizzazioni Amministrative/Commerciali/Sanitarie;
- b) indice conferenza di servizi convocando presso l'ufficio SUAP, per un esame

preliminare del progetto, i Responsabili degli uffici Polizia Municipale, U.T.C Edilizia Privata e TOSAP, i quali, valutata la documentazione allegata all'Istanza, provvedono, ove necessario, ad un sopralluogo congiunto e rilasciano, a completamento dell'istruttoria, un parere scritto favorevole con eventuali prescrizioni e restrizioni o contrario motivandolo;

c) il SUAP, acquisiti i pareri, trasmette all'ufficio TOSAP l'istanza in originale corredata dal parere degli intervenuti alla conferenza di servizi (trattenendone copia agli atti) per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In caso di pareri contrari al rilascio dell'autorizzazione il SUAP né da comunicazione all'interessato trasmettendo copia del parere negativo che costituisce motivazione del rigetto dell'istanza;

d) L'ufficio TOSAP richiede all'interessato il pagamento della tassa, verifica lo stato dei pagamenti degli anni precedenti e rilascia l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. A procedimento concluso consegna all'interessato il titolo autorizzativo e trasmette copia dell'autorizzazione al SUAP, all'UTC e alla PM. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata esclusivamente se il richiedente è in regola con i pagamenti della TOSAP degli anni precedenti, mentre può essere richiesta una rateizzazione per la tassa dell'anno corrente secondo le modalità di cui al successivo art. 9 comma 5;

e) Il controllo sulle occupazioni stagionali del suolo pubblico, il rispetto delle regole e o delle prescrizioni è demandato alla Polizia Municipale, che nei casi di inadempienza provvede a sanzionare l'esercente e darne comunicazione al SUAP, all'U.T.C. e all'Ufficio TOSAP per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Occupazione Continuativa

7.1 L'occupazione continuativa del suolo pubblico è consentita esclusivamente in presenza del rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) rispetto del codice della strada;
- b) salvo i casi di dehors posti in coincidenza e non oltre le aree destinate a parcheggio, carreggiata stradale libera non inferiore a metri lineari 3,00 per ogni corsia di marcia, al fine di consentire il normale transito ai mezzi di soccorso e alle Forze di Polizia.
- c) accettazione incondizionata allo smontaggio immediato della struttura del dehors permanente a cure e spese dell'esercente, per motivi di pubblico interesse, di viabilità, di transito eccezionale, previa ordinanza sindacale. Superata l'emergenza il dehors potrà essere reinstallato nel medesimo modo e con le identiche dimensioni;

- d) rispetto del decoro urbano, dell'ambiente cittadino, dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- e) autorizzazioni sovracomunali con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004

7.2 La concessione per l'occupazione continuativa del suolo pubblico con la collocazione dei dehors della tipologia 5 dell'articolo 2.1 è soggetta alle norme di edilizia privata.

7.3 Per l'occupazione continuativa deve essere presentata istanza al SUAP secondo la modulistica predisposta e con allegati i documenti inerenti l'edilizia privata, reperibili sul sito istituzionale del Comune.

7.4 La durata per l'occupazione continuativa è prevista in massimo anni cinque. Trenta giorni prima della scadenza può essere presentata istanza per reiterare la richiesta di concessione di occupazione continuativa alle condizioni previste dal presente Regolamento.

7.5 All'istanza si deve allegare la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di accettazione incondizionata delle prescrizioni di cui al superiore punto 7.1);
- b) Stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa;
- c) Planimetria di zona (per un raggio di 200 m) in scala adeguata al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
- d) Relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
- e) Rappresentazione grafica del dehors e layout a scala adeguata, con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie;
- f) Dichiarazione della conformità del progetto alla L. n 13 del 1989;
- g) Certificazione resa con asseverazione del Tecnico abilitato in ordine alla resistenza ed alla stabilità delle strutture portanti per la sicurezza pubblica;
- h) Copia dell'autorizzazione/SCIA dell'esercizio delle attività di cui al comma 4.1 e copia dell'autorizzazione/registrazione sanitaria.
- i) Autorizzazioni sovracomunali.

7.6 Il Responsabile del SUAP indice conferenza di servizi, convocando i Responsabili degli uffici di Polizia Municipale, U.T.C - Edilizia Privata e TOSAP, i quali provvedono, ove necessario, ad un

sopralluogo congiunto e rilasciano, a completamento dell'istruttoria, un parere scritto favorevole con eventuali prescrizioni e restrizioni o contrario motivandolo. Completata l'istruttoria, in caso di parere negativo all'occupazione del suolo pubblico il SUAP comunica all'interessato il rigetto dell'istanza, trasmettendo il parere contenente la motivazione del mancato accoglimento della richiesta di occupazione; negli altri casi, acquisiti i pareri favorevoli trasmette l'originale della documentazione (trattenendone copia agli atti) all'Ufficio TOSAP per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo secondo quanto stabilito dal successivo art. 9 comma 6 ed il rilascio dell'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (per un periodo massimo di anni cinque) l'ufficio TOSAP lo trasmette al SUAP per la notifica all'interessato.

7.7 La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni.

7.8 Il controllo sulle occupazioni continuative del suolo pubblico, il rispetto delle regole e o delle prescrizioni è demandato alla Polizia Municipale, che nei casi di inadempienza provvede a sanzionare l'esercente e darne comunicazione al SUAP, all'U.T.C. e all'Ufficio TOSAP per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Occupazioni Temporanee di durata inferiore alle 72 ore

8.1 Trattasi di occupazioni temporanee in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni, di ambulanti itineranti, chiusure di strade o parte di esse, cantieri edili ecc., che non comportano installazioni a suolo ancorché precarie ed amovibili.

8.2 In tali casi è consentito il raddoppio della superficie già autorizzata, eventualmente occupando parte della carreggiata stradale esclusivamente nei periodi di chiusura del traffico veicolare. Deve essere comunque garantita un'area carrabile non inferiore a mt 3,00 al fine di consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

8.3 Le istanze vanno presentate al protocollo generale o di Direzione e devono essere indirizzate all'ufficio della Polizia Municipale per la verifica della rispondenza delle date con i periodi di chiusura del traffico veicolare.

8.4 In tali casi la Giunta Comunale può prevedere la gratuità dell'aumento di superficie e/o il pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico in misura forfettaria con riferimento alle singole giornate.

8.5 Il rilascio delle autorizzazioni in deroga è subordinato alla regolarità dei pagamenti della tassa di occupazione di suolo pubblico già assentito.

Art. 9 Criteri di realizzazione e materiali

I materiali con i quali vengono realizzate le strutture debbono di norma essere realizzati secondi le seguenti tipologie:

Strutture scoperte:

- a) Ombrelloni con strutture in legno o metallo;
- b) Pedane composte da elementi in legno o metallo brunito in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza; non possono essere posizionate pavimentazioni in moquette, stuoie, linoleum, ecc..;
- c) Sono consentiti sedute e tavoli, tra loro coordinati, in materiale metallico verniciato nella gamma dei grigi con finitura opaca, semilucida o micacea, ovvero rivestiti in midollino sintetico, in legno decapato o smaltato;
- d) Delimitazioni tramite accostamento di fioriere o vasi in metallo o terracotta uguali tra loro, ringhiere o parapetti in ferro o acciaio, ovvero in legno decapato o smaltato con disegno lineare, coordinato agli arredi e/o pannelli in vetro infrangibili non colorato ovvero in tessuto sostenuto da telaio in ferro o legno dalla linea semplice, altezza max. cm. 140;

Strutture coperte:

- e) Struttura portante con elementi esili di sostegno in legno o metallo, colore adeguato al contesto se in legno antracite, se in metallo canna di fucile. Se il dehors deve essere posizionato nel Centro storico deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico; in tale zona le proposte dei dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di salvaguardia e di decoro, pertanto le strutture portanti potranno essere esclusivamente in metallo color canna di fucile e/ o legno e non si devono prevedere elementi decorativi ma unicamente una semplice stilizzazione al fil di ferro delle parti metalliche facenti parte della struttura. Parimenti dovranno essere rispettate le unitarietà morfologiche degli altri contesti diversi dai centri storici della città e delle frazioni dove sarà inserita la struttura;
- f) Pareti di chiusura verticale in vetro trasparente infrangibili non colorato, con la possibilità di realizzare parte della specchiatura fino all'altezza di un metro dal pavimento della struttura in lamiera colorata;
- g) Copertura in telo antipioggia, vetro, zincotitanio, rame e lamiera smaltata o verniciata in colore della gamma delle terre naturali. La tipologia della copertura potrà essere ad una falda

eventualmente piana, a due falde, a padiglione, a volta a botte o botte ribassata prive di sporti di altezza massima al colmo della copertura pari a mt. 3,50 mentre l'altezza in corrispondenza delle pareti perimetrali deve essere compresa tra 2.80 e 3,00 metri, entrambi misurate dalla pavimentazione della struttura;

- h) E' ammesso uno sporto della copertura verso l'edificio dell'attività produttiva cui è annesso il Dehors, anche a copertura del marciapiede o pubblico passaggio, per non oltre 1,60 metri e con altezza compresa tra 2,80 e 3.00 metri. La proiezione a terra di tale sporto è considerata occupazione di suolo pubblico ai fini della tassazione e del rispetto della condizione di cui al successivo punto i). Nell'area suddetta dovrà essere comunque garantito il libero passaggio pertanto non potrà essere occupata con tavoli e sedie;
- i) Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della struttura non potrà superare ml. 6,00;
- j) Non è consentito l'utilizzo di nessun elemento in legno di conifera di finitura naturale che risulti avere un aspetto "montano";
- k) Tutte le installazioni devono auto portarsi, pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, mono basamenti di cemento e simili.

Art. 10 - Corrispettivo per l'occupazione e obblighi

10.1 L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei dehors è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico secondo le tariffe vigenti.

10.2 Alla scadenza dell'occupazione del suolo pubblico, l'Interessato deve sgomberare il suolo da ogni attrezzatura, mobilio o altro e ripristinare l'originario stato dei luoghi. Il rispetto degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo verrà accertato dal Comando dei Vigili Urbani.

10.3 Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e le relative spese saranno a carico dell'esercente inadempiente. Sarà altresì applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10.4 Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

10.5 La tassa per l'occupazione stagionale del suolo pubblico TOSAP di importo superiore ad euro 300,00, può essere corrisposta in tre rate senza interessi di uguale importo, di cui la prima contestuale al rilascio dell'autorizzazione e l'ultima trenta giorni prima della scadenza della validità dell'autorizzazione stessa.

10.6 Per l'occupazione permanente la tassa verrà corrisposta, a regime, in due rate semestrali di cui una entro il 31 gennaio ed una entro il 31 luglio di ogni anno, in fase di rilascio, una al momento del ritiro dell'autorizzazione e la seconda entro le date sopradette.

Art. 11 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

11.1 L'area occupata dai dehors è destinata alle attività di cui al comma 4.1 nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e non deve essere adibita ad usi impropri.

11.2 Le attività di cui al comma 4.1 svolte nei dehors devono rispettare gli orari prescritti dall'Ordinanza Sindacale vigente e cessare all'ora stabilita in detta ordinanza.

11.3 All'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, i tavoli, le sedie e gli altri oggetti di arredamento amovibili devono essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Deve, altresì, essere impedito l'uso dei dehors delle tipologie 4 e l'accesso ai dehors della tipologia 5 fuori dall'orario di servizio dell'attività. Gli ombrelloni e tende a braccio o scorrimento a copertura delle tipologie 1 e 2 dovranno essere chiusi in caso di vento, rimossi, chiusi e riavvolte durante la notte.

11.4 In occasione della chiusura per ferie dell'attività i tavoli, le sedie e gli ombrelloni devono essere ritirati e custoditi in modo tale da non recare intralcio e comunque non consentire utilizzi impropri delle attrezzature.

11.5 Il Titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc..

Art. 12 - Lavori nell'area o nel sottosuolo su cui sono installati dehors

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione dei dehors si dovranno effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il Concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors, fermo restando che si provvederà al ricalcolo e al conguaglio o rimborso della tassa per l'occupazione già pagata. In tal caso l'Ente, o il

soggetto privato interessato, provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 13 - Danni arrecati al suolo pubblico e/o proprietà private dai dehors

13.1 Il Titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti i dehors.

13.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, l'Ufficio Tecnico Comunale provvede a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 14 - Manutenzione

14.1 I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia ed igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro e si devono rispettare le norme in materia di inquinamento acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

14.2 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P., in caso di ristrutturazione del dehors, che modifica la concessione già rilasciata, si deve richiedere una nuova concessione secondo l'art. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15 - Rilascio - Durata - Rinnovo della concessione

15.1 La concessione di occupazione stagionale del suolo pubblico con dehors è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare ovvero, in zone vincolate, per un periodo di 120 giorni secondo quanto stabilito dal D. Lgs 42/2004. In caso di domande con richiesta di giorni superiori potrà essere rilasciata previo autorizzazioni sovracomunali.

15.2 Qualora il Concessionario, nell'anno successivo, intendesse rinnovare l'occupazione stagionale del suolo pubblico, alle medesime condizioni, dimensioni e tipologia dell'anno precedente, lo stesso dovrà presentare istanza al SUAP. In tali casi l'ufficio tecnico può esonerare dalla ripresentazione di tutta o parte della documentazione richiesta in fase di autorizzazione.

15.3 La domanda di rinnovo va presentata almeno 30 giorni prima del nuovo riavvio dell'attività e deve contenere:

15.3.1 Dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;

15.3.2 Relazione sugli interventi manutentivi eseguiti per il mantenimento del decoro delle strutture;

15.3.3 Attestazione del pagamento della relativa TOSAP ed autocertificazione attestante la regolarità dei pagamenti dell'anno precedente.

15.4 La concessione di occupazione continuativa del suolo pubblico con dehors è rilasciata per un periodo massimo di cinque anni dalla data del rilascio.

15.5 Qualora il Concessionario intende rinnovare l'occupazione continuativa del suolo pubblico dovrà inoltrare nuova istanza almeno 60 giorni prima della scadenza e, permanendo le medesime condizioni, il rispetto del regolamento vigente a quella data, la regolarità dei pagamenti della TOSAP, l'efficienza, l'integrità, la stabilità ed il mantenimento del decoro delle strutture, la concessione può essere rilasciata per uguale durata, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione, che per giustificati motivi, può negare il rilascio della concessione.

15.6 Il rilascio della concessione è soggetto:

15.6.1 alla verifica, positiva, del progetto tecnico presentato della struttura;

15.6.2 all'acquisizione dei pareri positivi, in termini di rispetto del codice della strada, delle norme urbanistiche, paesaggistico, igienico sanitarie ed alla regolarità dei pagamenti pregressi della TOSAP;

15.6.3 al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico nella misura stabilita dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle tariffe TOSAP vigenti;

15.6.4 al versamento della cauzione nella misura determinata, in fase di rilascio, dal Dirigente o Giunta competente;

15.7 Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il Titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvede con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando al titolare della concessione i relativi costi anche in via coattiva, con applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie.

Art. 16 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

16.1 L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;

b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 13.

16.2 L'autorizzazione è revocata, previa diffida, dal responsabile del procedimento quando:

16.2.1 la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;

16.2.2 agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate e non vengono ritirati e custoditi secondo le modalità prescritte;

16.2.3 le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;

16.2.4 in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;

16.2.5 in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;

16.2.6 in caso di non rispetto della superficie regolarmente autorizzata sia in termini quantitativi che ubicativi.

16.3 La concessione può, inoltre, essere revocata per motivi di interesse pubblico, di sicurezza stradale, per ragioni di ordine pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso d'urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

16.4 Nel caso di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico il canone versato anticipatamente viene rimborsato limitatamente al periodo di occupazione non usufruito.

16.5 Tutte le autorizzazioni e concessioni comprese quelle permanenti (massimo anni cinque) si intendono rilasciate a titolo precario e, pertanto, possono essere sospese per motivi di pubblico interesse, di viabilità, di transito eccezionale.

16.6 In tale ipotesi l'occupazione del suolo deve essere sgomberata a cure e spese dell'interessato entro il termine previsto nell'ordinanza di sgombero. Superata l'emergenza il dehors potrà essere installato nel medesimo modo e nelle identiche dimensioni senza nulla a pretendere, da parte del Comune, per le spese sostenute per lo smontaggio e rimontaggio.

Art. 17 - Sanzioni

17.1 Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, ferme restando eventuali sanzioni previste da specifiche e diverse norme di legge e qualora il fatto non costituisca illecito

penale, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nonché le sanzioni previste dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

17.2 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Art. 18 - Disposizioni transitorie

18.1 Il presente regolamento entra in vigore il 02/04/2025. In caso di ulteriori proroghe dell'attuale regime derogatorio previsto dal Ddl per la concorrenza che prevede la proroga delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione del suolo pubblico ex art. 9-ter, commi 4 e 5 del Dlgs n. 176/2020 (regime di semplificazione Covid) fino **al 31 dicembre 2025**, il presente regolamento entrerà in vigore comunque alla scadenza del nuovo termine derogatorio.

18.2 Nel caso di scadenze di concessioni esistenti decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento, ai rinnovi delle concessioni si procederà comunque secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento. In tal caso, restano comunque salve eventuali deroghe transitorie ai regimi autorizzatori regolate da norme di legge.

18.3 Le richieste di concessione ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite in ogni caso sulla base delle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso tuttavia l'amministrazione comunale prima di rigettare la richiesta, dovrà richiedere integrazioni documentali, concedendo a tal fine termine non inferiore a 30 giorni.

Art. 19 - Entrata in vigore ed abrogazioni

19.1 Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla legge regionale n. 44 del 1991, come nel tempo modificata ed integrata.

19.2 Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare o disposizione in contrasto con la disciplina in esso contenuta.

19.3 Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito "web" istituzionale dell'ente.

Art. 20 - Norme di rinvio

20.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali e/o regionali che regolano la materia.

20.2 Le norme del presente regolamento si intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità nei seguenti casi:

20.2.1 per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente ed incompatibili con la disciplina regolamentare;

20.2.2 in caso di contrasto tra la previsione recata dallo statuto comunale e la disciplina posta dal regolamento.

20.2.3 nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica comunque la normativa di rango superiore.